

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Art. 1 – Definizione

1. Per cultori della materia si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito documentate competenze in uno specifico ambito disciplinare, in virtù delle quali possono essere abilitati a partecipare alle commissioni d'esame relative a specifici insegnamenti.
2. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Dipartimento in base a criteri predeterminati, su proposta del titolare del corso, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo, art. 27 c. 1.
3. La qualifica di cultore della materia può essere attribuita a chi
 - i) abbia conseguito da almeno due anni una laurea magistrale, una laurea specialistica, una laurea a ciclo unico, una laurea di vecchio ordinamento o altro titolo di studio estero equivalente e riconosciuto idoneo, nel settore scientifico-disciplinare (e settori affini) o comunque in un ambito congruente con l'insegnamento per il quale la qualifica viene richiesta, oppure sia iscritto a un corso di dottorato o scuola di specializzazione nel medesimo settore scientifico-disciplinare,
 - ii) in tale settore o ambito abbia svolto documentata attività di ricerca o professionale.
4. La qualifica di cultore della materia non comporta alcun obbligo nei confronti dell'Ateneo e del Dipartimento.

Art. 2 – Attività

1. Ogni attività del cultore della materia è prestata su base volontaria, previo consenso dell'interessato, e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni in ambito universitario.
2. Il cultore della materia può partecipare alle commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento o degli insegnamenti per cui ne è stata chiesta la qualifica. Il cultore della materia non può svolgere in autonomia attività istituzionali come lezioni, esercitazioni o seminari.
3. Al cultore della materia non è riconosciuto alcun compenso per le sue attività.
4. Nelle sue attività il cultore della materia è tenuto al rispetto del Codice Etico dell'Ateneo e dei regolamenti interni.

Art. 3 – Modalità di attribuzione della qualifica

1. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di Dipartimento su proposta del docente titolare dell'insegnamento o degli insegnamenti nel cui ambito il cultore svolgerà la propria attività. La proposta, presentata con un modulo apposito che si riproduce in appendice al presente testo, deve indicare la denominazione dell'insegnamento/i, e il relativo settore scientifico-disciplinare, per il quale viene richiesta.
2. La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da una dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall'interessato secondo il modulo allegato, nella quale egli deve dichiarare:
 - a) di possedere i requisiti previsti all'art. 1, c. 3.
 - b) di avere preso visione del presente regolamento e di impegnarsi a rispettarlo;
 - c) di non avere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni extrauniversitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza agli studi universitari;
 - d) di non essere iscritto come studente a una laurea triennale o magistrale dell'Ateneo.

Alla dichiarazione deve essere allegato un curriculum dell'interessato, che elenchi gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti e le eventuali pubblicazioni.

4. La proposta è presentata tassativamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno, a valere sull'anno accademico successivo.

Articolo 4 – Durata

1. La qualifica di cultore della materia ha validità per un anno accademico, salvo revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento o rinuncia da parte dell'interessato; la qualifica s'intende rinnovata di anno in anno a seguito dell'inserimento in commissione d'esame del cultore da parte del titolare dell'insegnamento.

2. Il cultore della materia può fare uso di tale qualifica solo durante il periodo per il quale è attribuita, con l'indicazione dell'insegnamento e del settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce.

3. A richiesta dell'interessato, il direttore del Dipartimento rilascia un attestato della qualifica di cultore della materia, con l'indicazione della data in cui è stata attribuita e dell'insegnamento e settore scientifico-disciplinare per il quale è stata conferita.

Art. 5 – Trasparenza

1. Il Dipartimento redige e aggiorna un elenco dei cultori della materia, che dovrà contenere le generalità del cultore, il docente proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento, l'insegnamento/i per cui è stata conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa.

Art. 6 – Norma transitoria e finale

1. I cultori della materia attualmente inseriti nelle commissioni d'esame mantengono la relativa qualifica fino all'ultima sessione d'esame dell'anno accademico 2023/2024; essi sono eventualmente confermati secondo quanto disposto dall'art. 4 c. 1 del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il/la sottoscritto/a Prof. _____
titolare dell'insegnamento _____
Corso di laurea _____
propone la nomina di _____
quale cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare _____,
attestando al contempo che il nominativo proposto assolve i requisiti imposti dal Dipartimento per la nomina
richiesta.

Viterbo, _____

In fede

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, CF _____

DICHIARA

- di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) in relazione agli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare _____;
- di aver preso visione del Regolamento del consiglio di corso unificato in Lingue sul Cultore della materia e di accettarlo in ogni sua parte;
- di possedere i requisiti previsti all'art. 1, c. 2, del suddetto Regolamento;
- di non avere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- di non essere iscritto come studente a una laurea triennale o magistrale dell'Ateneo;
- di non essere incorso, nel corso della carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari gravi.

ALLEGA alla presente:

- curriculum vitae* che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e scientifici posseduti;
- copia di un documento di identità (patente o carta di identità);
- elenco delle eventuali pubblicazioni;
- altro (facoltativo):

Viterbo, _____

In fede